

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Art.1 - Denominazione.

È costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione
"Più Uno".

Art. 2 - Sede.

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Roma, con indirizzo, attualmente, in Viale Carso n. 57.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3 - Finalità e oggetto

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

è un'Associazione di cultura politica a carattere volontario, indipendente e non persegue fini di lucro. L'Associazione si riconosce nei principi della Costituzione e ne promuove i valori, la conoscenza e la piena attuazione. Si riconosce nella integrazione europea come l'unico percorso perseguibile di pace e benessere del popolo europeo; percorso in cui l'Italia deve tornare ad essere protagonista e capofila ispirandosi ai principi fondamentali alla base della nostra Costituzione. Crede in una società aperta e nel valore dell'uguaglianza come presupposto per la realizzazione di ogni persona. Crede nell'importanza della partecipazione democratica e si impegna per favorirla, affinché ogni cittadino e ogni cittadina possa pienamente prendere parte attivamente alla vita della Repubblica e dell'Unione Europea.

Si adopera per attivare, convogliare e catalizzare lo straordinario potenziale civico esistente nel nostro Paese e lavora per mettere in rete esperienze d'impegno civile, impegno che è necessario per dare una prospettiva condivisa alle sorti del nostro sistema democratico. Intende favorire l'impegno sociale e far riscoprire i legami e le responsabilità verso la comunità, quali fondamento di libertà e orizzonte in grado di superare confini e destini dei singoli.

Si impegna a valorizzare lo straordinario lavoro di organizzazioni no-profit che ogni giorno sostengono le crepe sociali e le fragilità umane nelle periferie delle città e affrontano anche le problematiche che attraversano i centri della città (come il sostegno alle persone sole, agli anziani, a chi resta indietro, a chi perde il lavoro e non ha reti sociali). Sostiene la costruzione di una società improntata al bene comune e al benessere collettivo, impegnandosi fin da subito a creare spazi di confronto e proporre nuove idee per favorire un salto di qualità del dibattito politico.

Si propone di riavvicinare i cittadini al confronto civico sui temi del nostro tempo, cercando di rilanciare la partecipazione popolare anche tra chi ha rinunciato a credere nel proprio riscatto sociale.

Promuove il confronto e il pluralismo, anche al proprio interno, nella consapevolezza che è dal dialogo e dalla contaminazione che germogliano i frutti migliori per orientare il cambiamento e rispondere alle domande che non trovano spazio nell'agenda politica.

Incoraggia la crescita inclusiva e sostenibile.

Pone al centro della sua azione la persona, con la sua unicità di pensiero,

la sua dignità e la sua libertà.

Persegue la difesa del bene comune e l'aspirazione alla giustizia ed equità sociale per costruire una società più solida e solidale. Ha a cuore lo stato di salute della democrazia italiana e della democrazia europea, che sono le pietre angolari su cui poggiano le nostre comunità nazionali. Crede in uno Stato che agisca per il bene dei cittadini e sappia porre in primo piano l'individuo, e le sue libere forme di organizzazione, come centro e fine ultimo di tutta l'attività politica. Promuove la crescita civile e culturale degli associati ed è aperta a tutti coloro che, riconoscendosi nei valori dell'associazione, intendono contribuirvi. Si impegna a riportare al centro del confronto politico i pilastri di un futuro nuovo del nostro Paese: la scuola, la salute, il lavoro e l'ambiente

Per il conseguimento dell'oggetto, l'Associazione organizza presentazioni, dibattiti e incontri.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- promuovere, direttamente e indirettamente, anche attraverso la partecipazione e la collaborazione con altri soggetti, attività editoriali in qualunque forma, anche online e con mezzi multimediali, nel rispetto delle norme specifiche di settore;
- organizzare corsi d'istruzione e di formazione, attività di divulgazione;
- organizzare think tank, dibattiti, incontri di approfondimento e conferenze;
- istituire di borse di studio;
- sostenere l'attività di ricerca scientifica ed editoriale.

L'Associazione potrà collaborare con ogni altra istituzione pubblica o privata, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli organismi, locali e statali, e potrà organizzare convegni e congressi, nazionali e internazionali.

L'Associazione, in via del tutto strumentale all'oggetto, potrà effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

Art. 4 - Durata.

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto infra previsto.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

Art. 5 - Fondo comune.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati,

anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al fondo comune.

TITOLO III **ASSOCIATI**

Art. 6 - Requisiti e condizioni.

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possano essere associati i soggetti, persone fisiche, giuridiche ed enti in genere, che soddisfano le seguenti condizioni:

- essere residenti o avere la sede in Italia;
- per le persone fisiche si richiede un'età minima di anni quattordici;
- per gli enti e le persone giuridiche si richiede che non perseguano fini di lucro soggettivo e che condividano l'impianto valoriale della costituenda associazione;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Per i soggetti - di qualunque genere - residenti o aventi la sede al di fuori del territorio italiano è rimesso al Consiglio direttivo stabilire le modalità con cui costoro possano associarsi.

Art. 6-bis – Categorie di associati e regolare tenuta del registro.

Gli Associati possono essere di due tipologie: fondatori e ordinari; i primi sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e conseguentemente, i secondi chiunque si sia associato successivamente alla data di costituzione.

Presso la sede dell'associazione è tenuto il Registro degli Associati, i dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della privacy in conformità con le norme vigenti.

L'aggiornamento tempestivo del succitato registro, da cui discende il regolare esercizio dei diritti degli associati, è rimesso al Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di Sostenitori - senza che tale qualifica implichi assumere la qualifica di associato - a coloro che, in possesso dei diritti politici e civili, sostengano l'associazione mediante attività di diffusione delle idee dell'Associazione, promozione di attività di fundraising e/o donazioni in natura e/o in denaro senza che tale qualifica attribuisca loro alcun diritto o dovere nei confronti dell'Associazione.

Art. 6-ter – Diritti e doveri degli associati.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare all'attività e agli organi dell'associazione, in conformità al presente Statuto;
- accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'ente, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione;
- esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, di:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione;
- astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi, alla reputazione e agli obiettivi dell'ente;
- adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;
- corrispondere regolarmente la quota di iscrizione e le quote annuali come determinate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 - Ammissione nuovi associati.

Chi intenda essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, del nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima suc-

cessiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato.

La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

- recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale comunicazione deve essere trasmessa per pec o per posta elettronica ordinaria;
- morte;
- dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dall'assemblea, per gravi motivi.

Art. 9 - Esclusione dell'associato.

Sull'esclusione di un associato delibera a maggioranza assoluta il Consiglio direttivo, nei seguenti casi da intendersi come tassativi:

- mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del primo sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;
- gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
- perdita dei requisiti per l'ammissione a Socio;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e appellare siffatta decisione in assemblea, la quale dovrà essere tempestivamente convocata entro e non oltre quindici giorni per confermare o meno la decisione a maggioranza semplice non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

In tal caso, l'audizione dell'Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria dell'Associato.

L'Associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno centoventi giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, comminate dal Consiglio Direttivo per violazione dello Statuto o per indegnità, sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'Associazione;
- l'esclusione.

Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione è ammesso appello al Collegio dei Probi Viri. Tale ricorso va inviato al Collegio dei Probi Viri a mezzo lettera raccomandata

A.R. o via pec entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della sanzione. Il Collegio dei Probi Viri si esprime sul ricorso entro 60 (sessanta) giorni, successivamente ad un confronto con il Consiglio Direttivo e con l'interessato. Il confronto con l'interessato si svolge nel rispetto della legge e del principio del contraddittorio. In caso di annullamento o modifica del provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo, la delibera del Collegio dei Probi Viri va portata in ratifica all'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza qualificata del 65% (sessantacinque per cento) dei votanti.

TITOLO IV**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE****Art. 12 – Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati, composta da Soci Ordinari e da Soci Fondatori;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Collegio dei Probi Viri;
- 6) il Comitato Consultivo (Advisory Board).

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, purché previamente autorizzate per iscritto dal Presidente e sostenute in diretta e stretta connessione con l'attività associativa.

A titolo di norma transitoria, per il primo triennio dalla costituzione il Consiglio Direttivo deve essere costituito da associati Fondatori e viene eletto dagli associati Fondatori. Qualora i Soci fondatori siano in numero inferiore

re a 11 (undici) essi sono di diritto membri del Comitato Direttivo per il primo triennio.

CAPO I **ASSEMBLEA**

Art. 13 - Assemblea.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio, preventivo, consuntivo e d'esercizio, oltre che su tutti i rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli amministratori e dei liquidatori;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- sull'elezione del Consiglio Direttivo, nominando contestualmente anche il Presidente ed il Tesoriere;
- sulla sostituzione e sulla revoca del Consiglio Direttivo o di suoi singoli componenti;
- sulla nomina del Collegio dei Probi Viri;
- sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione e di esclusione del Socio emessi dal Consiglio Direttivo;
- su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto;
- sui regolamenti (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'istituzione di articolazioni territoriali e sulle proposte del Consiglio Direttivo);
- sulle proposte del Collegio dei Probi Viri.

Art. 13-bis - Quora rafforzati.

Le deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla devoluzione sono assunte con la maggioranza qualificata pari al 65% (sessantacinque per cento) degli aventi diritto al voto in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in terza convocazione.

Le mozioni di sfiducia atte a sostituire il Consiglio Direttivo o suoi singoli membri devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. In tal caso, il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari al 65% (sessantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.

Art. 13-ter – Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati.

In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. L'Assemblea che approva il bilancio consuntivo è chiamata anche ad approvare il preventivo annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, email o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;
- nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:
 - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento,
 - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13-quater - Partecipazione all'assemblea.

Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea, purché in regola con il pagamento delle quote sociali gli associati fondatori e ordinari.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa

verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, anche con un solo associato, per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un associato non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui l'associato si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il collegamento anche con un associato per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più associati per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quell'associato si avvale o quegli associati si avvalgono per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui a essere presente o rappresentato il quorum necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza degli associati, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale registrazione dell'assemblea, se effettuata.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il presidente dell'assem-

blea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, salvo il dovere di notificare gli assenti.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Art. 13-quinquies - Rappresentanza in assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

Art. 13-sexies - Formazione dell'adunanza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di Associati partecipanti.

L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se totalitaria. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della riunione, Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare

lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 c.c., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno 30 (trenta) giorni ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto e il suo esercizio avviene in modo palese.

Art. 13-septies - Modificazioni dello statuto.

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quora previsti in questo capo.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ. e dall'art. 2500-octies, comma 3, cod. civ., la trasformazione dell'associazione in società di capitali o in fondazione, la fusione e la scissione, possono essere decise con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Amministrazione dell'ente.

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso all'altro amministratore a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'altro amministratore può proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

Sull'opposizione decideranno gli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessare dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-

mo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e strategiche dell'Associazione, per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e per l'adozione delle iniziative culturali e politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità dell'ente. Il Consiglio Direttivo si riunisce con frequenza almeno bimestrale su convocazione del Presidente o, comunque, ogni qual volta sia reso necessario.

Art. 15-bis - Funzioni del consiglio direttivo.

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vicepresidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Consiglio Direttivo:

- approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti economico-finanziari predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;
- adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo e la scadenza delle quote annuali dovute dagli Associati;
- assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli Associati e approva le altre sanzioni disciplinari;
- svolge ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
- può proporre all'Assemblea uno o più Regolamenti organizzativi dell'Associazione che prevedano anche l'istituzione di articolazioni territoriali ritenute utili che, ferme restando le prerogative stabilite da codesto Statuto, in capo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, possano svolgere specifiche funzioni e ricevere apposite deleghe dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, per perseguire gli scopi dell'associazione.

Art. 15-ter - Composizione del consiglio.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri (tra cui il Presidente e il Tesoriere) fino a un massimo di undici (inclusi il Presidente e il Tesoriere). I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, scade con l'approvazione del rendiconto riferito al terzo esercizio del mandato, salvo dimissioni o revoca.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rinnovabili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione da confermarsi nella prima Assemblea utile; nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata l'Assemblea senza indugio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso di 2 (due) giorni su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 1 (un) giorno.

Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo posta elettronica certificata, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico consentendolo la legge), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano la partecipazione sincrona e continua; al Presidente e al Segretario della riunione deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; deve essere consentito a tutti gli intervenuti di conoscere l'ordine del giorno, di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In assenza di convocazione si considera regolarmente costituito se è totalitario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai componenti dell'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 16 - Responsabilità degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato.

È esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Ai sensi dell'art. 22 c.c., le azioni di responsabilità contro gli amministratori per i fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori.

Art. 17 - Rappresentanza.

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

CAPO III

ULTERIORI ORGANI

Art. 18 - Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo ed è responsabile delle attività dell'Associazione finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In particolare, il Presidente:

- promuove e coordina le iniziative culturali di "PIÙ UNO". svolgendo anche le funzioni di rappresentanza istituzionale nell'ambito di tali attività;
- sottopone le proposte di deliberazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- promuove e coordina le attività sul territorio direttamente e tramite le articolazioni territoriali eventualmente istituite;
- cura i rapporti con i Sostenitori e le terze parti nell'ambito della promozione delle attività;
- presiede l'Advisory Board e ne organizza l'attività.

Art. 19 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di "PIÙ UNO". a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo con riguardo a tali materie, assicurando l'equilibrio finanziario dell'Associazione. Il Tesoriere opera nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio Direttivo un rendiconto semestrale dell'attività svolta, le bozze dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo e degli altri documenti contabili, assicurando il rispetto dei termini di legge in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione contabile e finanziaria.

Al Tesoriere è attribuita la direzione dell'associazione e rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 – Collegio dei Probi Viri.

Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri.

Se non vi ha provveduto l'Assemblea, il Collegio dei Probi Viri elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probi Viri approva il proprio regolamento.

Il Collegio dei Probi Viri ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione. Si riunisce trimestralmente presso la sede o anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a distanza. Il Collegio dei Probi Viri non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipa, invece, alle riunioni dell'Assemblea degli Associati.

La durata in carica del Collegio dei Probi Viri è pari a un triennio. I suoi componenti sono rinnovabili e possono essere scelti anche tra non Soci. Essi devono avere i medesimi requisiti previsti per l'ammissione a Socio ordinario. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, previamente autorizzate.

Art. 21 – Il Comitato Consultivo (Advisory Board).

Il Comitato Consultivo ha la funzione di contribuire alla costruzione di idee

e programmi politico-culturali della Associazione. Fornisce pareri non vincolanti al Presidente e al Consiglio Direttivo di carattere strategico in ambito politico, economico, giuridico, scientifico, filosofico ed etico.

Il Comitato Consultivo è composto da riconosciuti e autorevoli esperti nelle proprie materie, scelti dal Presidente anche tra i non Soci.

Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del Presidente; i suoi membri possono partecipare anche singolarmente alle attività dell'Associazione.

Il Comitato Consultivo non è dotato di rappresentanza legale e di autonomia di budget. L'organizzazione e il finanziamento delle sue attività sono definiti dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione al Comitato Consultivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, previamente autorizzate.

TITOLO V **BILANCIO**

Art. 22 - Esercizi associativi.

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre 2025. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 23 - Utili e avanzi di gestione.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo

indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 24 - Estinzione e scioglimento.

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; tutti gli associati sono venuti a mancare

La causa di estinzione dell'associazione viene accertata e dichiarata dall'organo direttivo. L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 25 - Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Art. 26 - Devoluzione dei beni.

I beni dell'associazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione saranno devoluti, a cura dei liquidatori ad altri enti che perseguono fina-

lità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero stabilita dall'assemblea; in quest'ultimo caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Domicilio degli associati.

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 28 - Clausola compromissoria.

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 29 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia di associazione.

F.to: RUFFINI ERNESTO MARIA

COPPOLA ANTONIA

L.S. NICOLO' NOTO